

**CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE ALLA COMUNITÀ
TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME DELL'INCARICO
INERENTE L'ESPLETAMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI
PROCEDURALI CONNESSI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TESORERIA.**

L'anno, il giorno e il mese come risultante dalle firme digitali,

TRA

La Comunità territoriale della Val di Fiemme, con sede legale in Via Alberti n. 4 a Cavalese (TN), codice fiscale n. 91016130220;

E

il Comune di **Cavalese** con sede legale in Via S.Sebastiano n. 7 a Cavalese (TN), codice fiscale n. 00270680226;

il Comune di **Ville di Fiemme** con sede legale in P.zza A.Degasperi n. 1 a Ville di Fiemme - Daiano (TN), codice fiscale n. 02570230223;

il Comune di **Predazzo** con sede legale in P.zza S.S.Filippo e Giacomo n. 3 a Predazzo (TN), codice fiscale n. 00148590227;

PREMESSO CHE

In prossimità della scadenza del contratto di Tesoreria la Comunità Territoriale della Val di Fiemme, di seguito “Comunità” ed i Comuni contraenti sopra individuati hanno stabilito di affidare alla Comunità gli adempimenti inerenti la realizzazione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per la durata di anni cinque (5) con opzione di proroga per altri cinque (5) anni, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, a decorrere dal 01.04.2024 e la relativa stipulazione della convenzione di servizio con l'Istituto di credito che sarà scelto, autorizzando il Presidente della Comunità o un Funzionario delegato, alla sottoscrizione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

I Comuni contraenti attribuiscono alla Comunità, che accetta, l'incarico di

svolgere tutti gli adempimenti procedurali necessari all'affidamento del Servizio di Tesoreria e la stipulazione della relativa convenzione di servizio per la durata di anni di anni cinque (5) con opzione di proroga per altri cinque (5) anni, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, a decorrere dal 01.04.2024.

ART. 2

Il Comuni suddetti si impegnano fin d'ora ad accettare gli effetti che produrrà nei loro confronti la convenzione del Servizio di Tesoreria stipulata dalla Comunità per sè e per conto di tutti i Comuni indicati in premessa che le hanno affidato l'incarico di cui all'oggetto.

I Comuni suddetti prendono atto che la convenzione sarà stipulata dalla Comunità.

ART. 3

E' facoltà degli Enti procedere alla risoluzione della presente convenzione nel caso vi sia inadempienza degli obblighi previsti dalla stessa o nel caso in cui intervengano atti o provvedimenti di legge che modifichino l'obbligatorietà di avvalersi del Servizio di Tesoreria da parte degli Enti interessati.

ART. 4

Al fine di procedere alla predisposizione degli atti di gara nonché per la valutazione delle offerte pervenute, si prevede la costituzione delle Commissioni di legge i cui componenti saranno nominati dalla Comunità previo accordo con gli enti.

Ciascun Ente designerà un funzionario interessato, il quale potrà essere nominato nelle relative Commissioni.

Ciascun Ente si impegna inoltre al pagamento di eventuali compensi, rimborsi o indennità qualora si rendesse necessaria la nomina di Commissari esterni. Tali spese saranno ripartite in parti uguali tra gli enti.

ART. 5

Qualora la procedura per l'affidamento del servizio di Tesoreria andasse

deserta, la Comunità procederà ad esperire una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, a condizioni tecnico-economiche modificate. Qualora non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la Comunità procederà all'affidamento a trattativa diretta purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla gara precedente.

ART.6

La presente convenzione viene redatta in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 16 -allegato b) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e ss.mm.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lettera b) parte II della tariffa allegata A) del D.P.R. 26.10.1972 n. 634 e ss.mm.

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i.

La presente convenzione, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale dalla Comunità (data certa) a far data dalla ricezione da parte della medesima del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi dell'art. 1326 c.c..

Per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per LA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME

Per IL COMUNE DI CAVALESE

Per IL COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Per IL COMUNE DI PREDAZZO